

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Stefano Formiconi Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. omissis/2019 R.G.

promosso da

MOGLIE DEL SOCIO SNC

APPELLANTE

Contro

BANCHE SPA

APPELLATA

E nei confronti di

GENITORI DELLA MOGLIE

APPELLATI non costituiti

MARITO SOCIO SNC

APPELLATO non costituito

Nonché nei confronti di

CESSIONARIA CREDITO, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria **SERVICING S.P.A.**

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19 gennaio 2022
Oggetto: revocatoria fondo patrimoniale; appello avverso la sentenza n. omissis/2018 del Tribunale di Ancona.

FATTO DI CAUSA

Con sentenza n. omissis/2018, pubblicata il 14/08/2018 (rg omissis/2014), il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda promossa dalla **BANCA Spa** nei confronti di **MARITO SOCIO SNC** e **MOGLIE**, nonché nei confronti di **GENITORI DELLA MOGLIE**, e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Banca attrice (poi Banche Spa) dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale del dicembre 2011 rep. omissis racc. omissis e l'atto con cui fu concessa ipoteca volontaria del 08/03/2012, iscritto il 19/03/2012 rep. omissis racc. omissis, entrambi a rogito notaio omissis ed entrambi aventi ad oggetto appartamento di proprietà di **MARITO SOCIO SNC** e **MOGLIE**, ubicato in omissis/, via omissis/ n. omissis/; - condannava **MARITO SOCIO SNC**, **MOGLIE**, **GENITORI DELLA MOGLIE**, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della Banche S.P.A.

Osserva il Tribunale, nel merito, che risultano sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art.2901 c.c. per concedere l'invocata tutela:

I) il credito vantato da parte attrice risulta provato in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. omissis /14 emesso dal Tribunale di Ancona il 12.5.2014 nei confronti della **SOCIETÀ SNC** di omissis & C. in liquidazione, **SOCIO SNC**, **MARITO SOCIO SNC** e **MOGLIE**, nei cui confronti era ingiunto il pagamento di euro 74.828,29 (doc.13 atto di citazione), fondato sul prestito finanziario del 15.1.2013 concesso alla **SOCIETÀ S.N.C.** e garantito da vaglia cambiario sottoscritto dagli stessi **MARITO SOCIO SNC** e **MOGLIE** poi rimasto insoluto e protestato; in data 22.12.2004 **MARITO SOCIO SNC** e **MOGLIE** avevano altresì prestato fideiussione omnibus in favore della Banca attrice per qualsiasi debito contratto con tale Istituto dalla società garantita per cui il credito della Banca attrice si fonda anche su tale titolo;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

II) gli atti di disposizione sono costituiti dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 7-21.12.2011 Rep. omissis Racc. omissis e l'iscrizione dell'ipoteca volontaria trascritta in data 19.3.2012 Rep. omissis -Racc. omissis, tutti a rogito notaio OMISSIS

Il fondo patrimoniale e l'ipoteca giudiziale sono stati costituiti e concessi sull'immobile sito in omissis (omissis), via omissis n. omissis, di proprietà dei coniugi **MOGLIE** e **MARITO SOCIO SNC**;

III) i predetti atti di disposizione hanno sicuramente recato pregiudizio alle ragioni creditorie della Banca attrice, atteso che costituendo il fondo patrimoniale e successivamente concedendo l'ipoteca sull'immobile di proprietà dei due coniugi in favore dei genitori della **MOGLIE**, è divenuto sicuramente notevolmente più difficile per la Banca attrice soddisfare le proprie ragioni sui beni dei coniugi **MARITO SOCIO SNC** e **MOGLIE**; a tale riguardo si pone in evidenza come il bene de quo costituisca l'unico bene immobile dei fideiussori.

Quanto al pregiudizio arrecato dal fondo patrimoniale si richiama la condivisibile e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. 15310 del 2007; n. 4933 del 2005).

La circostanza che la società garantita è proprietaria di un immobile industriale del valore di circa 363.000,00 euro è irrilevante, atteso che l'eventus damni va apprezzato con riferimento al patrimonio di ciascun debitore e non a quello dei condebitori. Peraltro, l'immobile di cui si discute è a sua volta gravato di ipoteca a garanzia di un mutuo di 220.000,00 euro;

IV) quanto all'elemento soggettivo, va premesso come gli atti dispositivi oggetto di revocatoria siano antecedenti al sorgere del credito. A tale riguardo va precisato come irrilevanti ai fini che in questa sede interessano sono gli eventuali contratti garantiti coevi all'atto di fideiussione, atteso che il credito per cui la Banca agisce in revocatoria non attiene a tali rapporti ma solamente al debito originato dal finanziamento del gennaio 2013.

Dunque, per le superiori considerazioni, il credito oggetto di causa ha avuto origine nei confronti dei fideiussori dopo gli atti di disposizione di cui si chiede la revoca.

Sulla base di tali presupposti spetta al creditore che agisce in revocatoria l'onere di provare che l'atto di disposizione fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'Istituto attore.

A tale riguardo, il Tribunale condivide il più attuale orientamento di legittimità secondo cui (ex pluribus Cass., sent. 24757 del 2008), ad integrare "l'animo nocendi richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, cod.civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni".

Come indicato in altra pronuncia di legittimità, i criteri presuntivi vanno individuati nel dato temporale, nell'assenza di valide ragioni per la stipulazione dell'atto e nel progressivo indebitamento della società garantita, ovvero nelle sue precarie condizioni economico-finanziarie (Cass., sent. 19131 del 2004).

Nel caso di specie emergono evidenti plurimi elementi presuntivi idonei a ritenere che gli atti di disposizione de quibus siano stati posti in essere nella previsione del pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai creditori, tra cui in particolare la stessa concessione di ipoteca volontaria effettuata in favore di stretti congiunti di uno dei soggetti disponenti.

È proprio dall'evidente anomalia costituita da tale atto che occorre prendere le mosse, in quanto assolutamente indicativo del fatto che nel dicembre 2011 – marzo 2012 la situazione economico-finanziaria della società garantita era precaria, tanto da indurre **MOGLIE** e **MARITO SOCIO SNC**, dopo avere costituito fondo patrimoniale sull'unico bene di cui erano proprietari, a "proteggere" il credito vantato nei loro confronti dai genitori di **MOGLIE** – e dunque indirettamente e soprattutto la loro abitazione - mediante concessione di ipoteca volontaria. I coniugi **MARITO SOCIO SNC** e **MOGLIE**, infatti, erano sicuramente consapevoli che le precarie condizioni economico-finanziarie della società garantita avrebbe esposto quest'ultima ad indebitarsi con istituti di credito e loro stessi ad assumere obbligazioni di garanzia nell'interesse della medesima società;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

obbligazioni a cui altrettanto verosimilmente non avrebbero saputo fare fronte; diversamente non si spiegherebbe la ragione per cui proprio nel marzo 2012, a distanza di tre mesi dalla costituzione di fondo patrimoniale sull'abitazione di loro proprietà, gli stessi hanno concesso ipoteca volontaria sul medesimo bene a garanzia di due “mutui” loro erogati dai genitori della **MOGLIE** addirittura negli anni 2003 e 2010. Lo strettissimo rapporto di parentela-affinità tra i debitori ed i creditori, la circostanza che la garanzia sia stata concessa a distanza di diversi anni dal maturare del credito e il fatto che tale concessione di ipoteca ha seguito di appena tre mesi atto di costituzione di fondo patrimoniale sul medesimo bene, costituiscono indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, per ritenere che tali due atti di disposizione siano stati compiuti non solamente nella previsione del pregiudizio che ne avrebbero sofferto i creditori, bensì al precipuo fine di sottrarre l'abitazione di proprietà dei convenuti alle ragioni dei creditori medesimi.

Infatti:

- 1) lo strettissimo rapporto di affinità-parentela rende assolutamente anomala la formalizzazione di un atto di garanzia – per lo più oneroso – come la costituzione di ipoteca;
- 2) il notevole lasso temporale tra il sorgere del debito e la concessione della garanzia (rispettivamente 9 e 2 anni) induce a ritenere che tale atto sia stato stipulato per ragioni diverse da quelle formalmente indicate; verosimilmente – considerata la situazione debitoria della società garantita e i titoli di credito protestati alla società garantita e al **MARITO SOCIO SNC** a partire dal giugno 2013 - proprio per sottrarre tale bene alle ragioni delle Banche creditrici; solo in questi termini si spiega il perché i convenuti solo nel marzo 2012, e non anni prima, hanno sentito il bisogno di concedere atto di ipoteca in favore dei propri congiunti;
- 3) la vicinanza temporale tra la costituzione del fondo e la concessione di ipoteca porta a ritenere che i due atti siano legati dalle medesime finalità.

Le superiori evidenze indiziarie si arricchiscono:

- a) del (ulteriore) debito effettivamente contratto dalla società garantita solamente nel gennaio 2013, relativo ad un negozio di finanziamento;
- b) del primo inadempimento della società garantita rispetto agli obblighi restitutori derivanti dal predetto contratto di finanziamento, risalente solamente all'aprile 2013;
- c) dei numerosi titoli di credito che la società garantita e Francesco Malavolta hanno visto protestati a partire dal giugno 2013.

L'insieme degli elementi presuntivi sopra analizzati, sicuramente gravi, precisi e concordanti induce a ritenere sussistente l'elemento soggettivo sopra indicato in capo a tutti i convenuti. Il loro comportamento, infatti, non altrimenti spiegabile se non nei termini sopra indicati, presuppone la consapevolezza che gli atti di disposizione de quibus sono stati posti in essere al fine di sottrarre l'abitazione dei coniugi **MARITO SOCIO SNC MOGLIE** alle ragioni degli istituti bancari creditori.

La circostanza che **MOGLIE** sia – oltre che fideiussore della **SOCIETÀ S.n.c.** – coniuge del suo legale rappresentante, dalla cui attività verosimilmente traeva sostentamento la famiglia, porta ad escludere che la stessa fosse all'oscuro della situazione economico-finanziaria della società garantita.

Peraltro, attesa la natura gratuita della garanzia, costituita non contestualmente al sorgere del credito, irrilevante è la posizione soggettiva di **GENITORI DELLA MOGLIE**.

In ragione delle superiori considerazioni deve ritenersi sussistente l'animus nocendi.

Quanto alle restanti difese dei convenuti, va detto che non può desumersi acquiescenza della Banca attrice nell'aver la stessa erogato il credito nonostante gli atti di disposizione oggetto di revocatoria; infatti, da tale comportamento non può ricavarsi alcuna univoca volontà della Banca attrice di rinunciare all'esercizio di azioni revocatorie, peraltro non essendo provato che tale istituto di credito nel momento di concedere il finanziamento alla società garantita conoscesse gli atti di disposizione oggi oggetto di revocatoria ordinaria.

Avverso l'impugnata sentenza propone appello **MOGLIE**, deducendo le motivazioni di seguito riepilogate ed esaminate, per chiedere che, in totale riforma della gravata pronuncia, sia respinta la pretesa avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto, carente dei presupposti di legge e comunque non provata, con il favore delle spese di lite del doppio grado.

Con comparsa di risposta, depositata il 10/02/2021, si è costituita in giudizio il **CESSIONARIO CREDITO SPV S.r.l.**, e per essa la mandataria **SERVICING s.p.a.**, (nel prosieguo per brevità **CESSIONARIO CREDITO**), quale nuova titolare del credito ceduto da Banche Spa, per chiedere, in via preliminare, che l'appello sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile per carenza di legittimazione passiva di Banche spa; nel merito, in via principale, il rigetto dell'appello, in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi proposti, confermando integralmente la sentenza impugnata in tutte le statuizioni; il rigetto di tutte le domande svolte da parte appellante contro Banca SPA per i motivi esposti in narrativa; in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto e, accertata l'antiorità - nei confronti dei fideiussori- del credito, rispetto agli atti di disposizione, la conferma delle statuizioni della gravata pronuncia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.

Con comparsa di risposta, depositata il 01/03/2021, si è costituita in giudizio la Banche Spa, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conseguente integrale conferma della prima pronuncia e vittoria delle spese di lite del doppio grado.

Con ordinanza del 01/12/2021 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.

Nessuno si è costituito per **GENITORI DELLA MOGLIE** e **MARITO SOCIO SNC**.

La Corte, verificata la regolarità della notifica dell'impugnazione, dichiara la loro contumacia.

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 19/01/2022.

Con note scritte depositate il 18/01/2022 si è costituita la **BANCA Spa**, incorporante per fusione la Banca Spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **PRIMO MOTIVO** l'appellante censura la gravata sentenza deducendo l'antiorità delle disposizioni patrimoniali rispetto al credito tutelato e, quindi, la violazione degli artt. 112 e 101 cpc. Deduce, a tal fine, la grave violazione del contraddittorio nonché il vizio di ultrapetizione per aver il primo giudice introdotto una causa petendi, rectius decidendi del tutto nuova, pronunciandosi oltre i limiti delle domande e delle difese prospettate da parte attrice.

Deduce, in particolare, che la Banca ha introdotto ed istruito la domanda di revocatoria esclusivamente in termini di antiorità del credito pregiudicato dalla costituzione del fondo patrimoniale, contestando recisamente le difese della parte convenuta che ha sempre sostenuto la posteriorità del credito all'atto dispositivo; che la Banca non ha mai allegato né ha ritenuto necessario provare la dolosa preordinazione dell'atto impugnato al fine di compromettere il soddisfacimento del credito, ritenendo sufficiente la mera scientia damni; che il primo giudice ha correttamente ravvisato l'antiorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, affermando che spettava al creditore provare la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni creditorie, ma poi, in violazione degli artt. 112 e 101 cpc, nonostante parte attrice non avesse neppure allegato la dolosa preordinazione, si è pronunciato sulla medesima, ritenendola provata, andando oltre il thema decidendum e, quindi, ultra petitem, ledendo di fatto il diritto di difesa di **MOGLIE** che non si è potuta difendere sulla questione medesima.

Con il **SECONDO MOTIVO** censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la dolosa preordinazione. Deduce, a tal fine, che il Tribunale, accertata l'antiorità del credito e, da qui, la carenza di allegazione da parte attrice della dolosa preordinazione, avrebbe dovuto rigettare la domanda ed invece, decidendo oltre quanto devoluto, ha ritenuto provata, in via presuntiva, la dolosa preordinazione del fondo patrimoniale. Deduce, in particolare, che il primo giudice, in violazione dell'art. 115 cpc, non ha posto a fondamento della propria decisione l'assenza della dolosa preordinazione, circostanza sempre sostenuta dalla convenuta e mai contestata dalla Banca; che il primo giudice, in punto di accertamento della dolosa preordinazione, ha errato nell'aver ritenuto sufficiente il mero dolo generico, come mera previsione del debitore del pregiudizio ai creditori, equiparando così la dolosa preordinazione alla scientia damni, mentre avrebbe dovuto accertare la sussistenza del dolo specifico, ovvero la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore; che il primo giudice ha posto a fondamento del proprio convincimento presunzioni gravi, precise e concordanti, ritenendo che non esistessero valide ragioni per la stipula degli atti e che invece esistessero elementi presuntivi idonei a fornire la prova dell'esistenza della dolosa preordinazione. Deduce, quindi, con riferimento ai criteri presuntivi della dolosa preordinazione utilizzati dal Tribunale, che la costituzione del fondo patrimoniale muove dalla volontà della **MOGLIE** di garantire una stabilità patrimoniale al fine di provvedere ai bisogni del figlio omissis, affetto da sindrome di Down; che la concessione dell'ipoteca volontaria non poteva essere preordinata a sottrarre garanzie alle pretese creditorie della Banca e ciò in ragione del fatto che sull'immobile era stato già impresso il vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; che l'esame del dato temporale avrebbe dovuto portare ad escludere la dolosa preordinazione, atteso che la **MOGLIE** nel dicembre 2011, quando è stato costituito il fondo patrimoniale, non poteva immaginare che nel gennaio 2013 la **SOCIETÀ Snc** avrebbe contratto il mutuo in questione, poi erogato dalla Banca; che la Banca, quando ha erogato il finanziamento nel 2013 ed accettato la garanzia, ovvero oltre un anno dopo la costituzione del fondo, non poteva non avere consapevolezza dello stesso che, evidentemente, ha ritenuto del tutto influente e privo di qualunque effetto pregiudizievole o altrimenti dannoso per sé stessa; che, infine, all'epoca della costituzione del fondo la Banca era creditrice di appena € 9.412,00, atteso che i pagamenti del mutuo in essere con la BCC di OMISSIS erano regolari, per cui, ammesso che la **MOGLIE** fosse consapevole di tale esigua esposizione, non può comunque ravvisarsi la dolosa preordinazione per recare pregiudizio alla Banca attrice in ragione della capiente garanzia patrimoniale offerta dall'opificio della **SOCIETÀ Snc**.

Passando ad esaminare la comparsa di costituzione della **CESSIONARIA CREDITO SPV S.r.l.**, e per essa la mandataria Servicing s.p.a., l'appellata eccepisce l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale per carenza di legittimazione passiva della UBI, deducendo a tal fine che in data 20.07.2018 la società **CESSIONARIA CREDITO SPV s.r.l.** e Banche s.p.a. avevano concluso un contratto di cessione di crediti ai sensi della legge n. 130/1999, con efficacia giuridica a decorre dalla medesima data, in virtù del quale la prima ha acquistato pro soluto dalla seconda i crediti derivanti da contratti di mutuo di apertura di credito o di finanziamento erogati etc., fra i quali quello per cui è causa; che della predetta cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni n. 86 del 26.07.2018; che con atto a firma del Notaio omissis di Milano, n. rep. omissis – racc. omissis, **CESSIONARIA CREDITO SPV s.r.l.** ha conferito procura speciale alla società **Servicing s.p.a.** al fine di svolgere attività di amministrazione, gestione ed incasso, oltre che di recupero giudiziale, ivi compreso il potere di incassare i crediti e rilasciare le relative quietanze; che, in definitiva, il debitore ceduto avrebbe dovuto citare in giudizio il cessionario.

L'appellata, inoltre, interponendo appello incidentale, impugna la gravata pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il credito abbia avuto origine nei confronti dei fideiussori dopo gli atti di disposizione di cui si chiede la revoca. (cfr. sentenza pag. 3). Deduce, a tal fine, che tale assunto è errato e contrario alla giurisprudenza maggioritaria e granitica secondo cui, per stabilire la posteriorità o meno del credito, occorre avere riguardo alla data della sottoscrizione della fideiussione e non a quella della scadenza della obbligazione garantita, poiché l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore risale al momento della nascita del credito; che, nel caso di specie, il credito di Banca nei confronti dell'appellante e del sig. **MARITO SOCIO SNC** trae origine dalla fideiussione prestata in data 22.12.2004 dai predetti a garanzia delle "obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che fossero in seguito consentite..." della debitrice principale, sino alla

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

concorrenza dell'importo pari ad euro 500.000,00=; che, pertanto, il credito deve ritenersi anteriore rispetto agli atti di disposizione (anno 2011 costituzione del fondo patrimoniale; anno 2012 iscrizione di ipoteca volontaria) oggetto del presente giudizio.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla **CESSIONARIA CREDITO**.

Premesso che la cessione del credito intervenuta nel corso del primo grado, in data 20/07/2018 (mentre era pendente il termine per il deposito delle memorie di replica del primo grado), costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso e, pertanto, rende applicabile la disposizione dell'art. 111 cpc, va preventivamente osservato che il principio di ultrattività del mandato alla lite, in virtù del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, consente di ritenere che l'appello sia stato correttamente notificato presso il domicilio digitale eletto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del primo grado. Il processo, inoltre, è proseguito tra le parti originarie, essendosi costituita la Banca Spa e, in ogni caso, la spontanea costituzione anche della cessionaria del credito, quale successore a titolo particolare, ha sanato ogni eventuale irregolarità. Peraltro, la successione nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum" (a differenza che nell'ipotesi di successione a titolo universale o dall'ipotesi in cui lo stesso successore abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra le parti originarie) ma una questione di merito, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 18775/2017).

Nel caso di specie, non c'è contestazione in ordine alla cessione del credito e alla nuova titolarità del medesimo in capo alla **CESSIONARIA CREDITO**, come riconosciuto dalla difesa della **BANCA Spa** nella memoria di replica del presente grado (pag. 17).

Passando al merito dei due gravami, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, va predicata la loro infondatezza.

La rivalutazione dei fatti costitutivi della presente domanda, siccome allegati dalla parte attrice, consente di evincere che la Banca, nell'atto introduttivo del primo grado e, soprattutto, nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc, ha dedotto l'antiorità del credito per il fatto che l'atto dispositivo era intervenuto nel 2011 mentre il credito era sorto nel 2004 (atto posteriore al credito), ovvero quando **MOGLIE e MARITO SOCIO SNC** avevano prestato fideiussione in favore della Banca a garanzia delle "obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che fossero in seguito consentite..." della debitrice principale **SOCIETÀ Snc** sino alla concorrenza dell'importo pari ad euro 500.000,00, deducendo, tuttavia, di agire a tutela del credito portato dal decreto ingiuntivo emesso in virtù dell'esposizione debitoria derivante dal finanziamento del 2013.

Ciò premesso, varrà osservare che, alla luce della pronuncia delle S.U. n.2015/12310, secondo la quale la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 cpc può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), la modificazione è possibile sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte.

Nel presente caso, invero, il primo giudice ha proceduto ad una diversa qualificazione della domanda attrice, resa possibile dal fatto che erano stati allegati tutti gli elementi fattuali poi valutati ai fini della decisione e che, pertanto, il diritto di difesa della parte convenuta, che peraltro ha sempre sostenuto la posteriorità del credito all'atto dispositivo, non era stato leso. A ben guardare, la ritenuta posteriorità del credito non avrebbe pregiudicato il diritto di difesa dei convenuti ma semmai dell'attrice, che, di fronte alla retrodatazione dell'atto dispositivo, si sarebbe trovata nella impossibilità di articolare prova della "calliditas" degli autori dell'atto dispositivo, in luogo della semplice "scientia damni" (Cass. 2013/13446).

Ciò detto, va osservato, con riferimento all'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione" di cui all'art. 2901, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., che non è necessario il "dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore", nel senso che "l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto", dovendo "per converso ritenersi al riguardo sufficiente" soltanto "il dolo generico, sostanziandosi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori", sicché "ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio", quest'ultimo da intendersi anche "quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante" e, quindi, come "maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo" (Cass. civ. III 2008/24757; conf. 2010/21338). Anche successivamente la Suprema Corte ha ribadito che "a integrare l'animus nocendi richiesto dalla norma per l'assoggettabilità a revocatoria dell'atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, è necessario e sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera rappresentazione del pregiudizio, mentre è del tutto neutra, ai fini dell'erogazione della tutela, la sussistenza o meno anche di una callida volontà dell'obligato di danneggiare il creditore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2014, n. 17096, non massimata). Nella medesima prospettiva, del resto, si ribadisce - e ciò proprio con riferimento alla fattispecie della costituzione del fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito - che "trattandosi di atto a titolo gratuito, restano in disparte le problematiche connesse alla partecipazione fraudis del terzo", giacché "con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando" (sempre Cass. Sez. 3, sent. n. 17096 del 2014, cit.).

Posto quanto precede, la rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di confermare la gravata pronuncia in ordine ai criteri presuntivi come individuati dal primo giudice e compiutamente esposti nella motivazione, criteri che hanno consentito, in maniera condivisibile, di ritenere integrato il requisito soggettivo della mera rappresentazione del pregiudizio da parte dei disponenti.

Osserva altresì questa Corte, in risposta alle censure di **MOGLIE** sul punto, che devono ritenersi irrilevanti le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, atteso che l'art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo; sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443; Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019).

Appare, inoltre, molto contraddittorio voler imprimere sugli immobili il vincolo del fondo patrimoniale a tutela dei bisogni della famiglia e, pochi mesi dopo, iscriverli sopra ipoteca, peraltro a garanzia di "mutui" concessi non solo diversi anni prima ma, soprattutto, in favore dei genitori di **MOGLIE**, iscrizione che, pertanto, si rivela anomala e verosimilmente finalizzata a frapporre impedimenti, nel senso di rendere più incerta o difficoltosa l'eventuale esazione coattiva di crediti.

E' irrilevante, infine, la circostanza che la **MOGLIE** non potesse immaginare che nel gennaio 2013 la **SOCIETÀ Snc** avrebbe contratto il mutuo con la Banca, atteso che, come sopra ampiamente spiegato, è sufficiente il dolo generico, ovvero che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio, previsione che, nel caso specifico, può agevolmente presumersi atteso che **MOGLIE** è moglie e sorella dei soci della **SOCIETÀ Snc**, **MARITO SOCIO SNC** è socio e legale rappresentante della Snc e, infine, **MOGLIE** e **MARITO SOCIO SNC** hanno prestato fideiussione in favore della società a garanzia delle future obbligazioni. Trattasi di circostanze

fattuali che rendono estremamente inverosimile che i disponenti non avessero contezza del progressivo indebitamento della società garantita stante le sue precarie condizioni economico-finanziarie.

Gli appelli vanno, in definitiva, respinti e la reciproca soccombenza **tra MOGLIE e la CESSIONARIA CREDITO** consente di compensare integralmente tra le medesime parti le spese di lite del grado.

Il rigetto dell'appello principale è motivo per ritenere la soccombenza della **MOGLIE** nei confronti della **BANCA**, con conseguente condanna della prima a rimborsare le spese di lite del grado in favore della seconda, come liquidate in dispositivo, tenuto conto che il valore della causa è di ammontare più vicino al minimo dello scaglione di riferimento (52.000/260.000).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun appello.

P.Q.M.

La Corte, sull'appello proposto da **MOGLIE** nei confronti di **BANCA Spa** (già Banche Spa) e **CESSIONARIA CREDITO SPV S.r.l.**, e per questa la mandataria Servicing s.p.a., avverso la sentenza n. omissis /2017 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 22/02/2017, e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la gravata pronuncia.

Compensa interamente tra **MOGLIE** e la **CESSIONARIA CREDITO** le spese di lite del grado.

Condanna **MOGLIE** a rifondere le spese di lite del grado in favore della **BANCA Spa** che liquida in € 1900,00 per la fase di studio, € 1200,00 per la fase introduttiva ed € 3200,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.

Ancona, così deciso li 04 maggio 2022

Il Consigliere ausiliario est.

Dott.ssa Paola Boiano

Il Presidente

Dott. Stefano Formiconi

Per il Presidente Dott. Stefano Formiconi, cessato dall' O.G. per collocamento a riposo dal 10.09.2022, sottoscrive ex art. 132 u.c. c.p.c. il Consigliere Dott.ssa Maria Ida Ercoli